



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08-10-2018 (punto N 11)

Delibera N 1097 del 08-10-2018

Proponente

CRISTINA GRIECO
STEFANO CIUOFFO
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Cecilia CHIARUGI

Estensore SILVIA MARCONI

Oggetto

Indirizzi per la realizzazione di corsi di qualificazione e per gli esami finali di accompagnatore turistico (art. 118, comma 1 della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 Testo unico del sistema turistico regionale e art. 62, comma 2 del d.p.g.r. 7 agosto 2018 n. 47/R).

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Indirizzi accompagnatore turistico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale” ed il in particolare:

- l'art. 115, comma 1, il quale prevede che, nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, sia necessario per l'esercizio della stessa il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117 oppure la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117;
- l'art. 117 “Corsi di qualificazione”, che al comma 3 prevede che l'ammissione ai corsi di qualificazione sia subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera”;
- l'art. 118 “Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione”, il quale prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 117, il numero delle ore e le modalità di accesso;

Visto il Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 7 agosto 2018 n. 47/R ed in particolare:

- l'art. 59 che definisce i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale;
- l'art. 62, comma 2 che rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la composizione della commissione d'esame in caso di esame congiunto dei candidati che sostengono l'esame conclusivo dei corsi di qualificazione con quelli che accedono all'esame ai sensi dell'art. 59;

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i (Regolamento di esecuzione della l.r. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), ed in particolare l'art. 66 decies relativo alla composizione della commissione di esame per la certificazione delle competenze il cui comma 6 stabilisce che in caso di mancanza di disponibilità degli esperti di settore, la designazione degli stessi è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009 con la quale è stato approvato il “Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 12 dicembre 2016 "Indirizzi per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (lr 32/2002 art. 17, comma 2) che prevede le seguenti scadenze annuali per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi: 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre;

Visto il decreto dirigenziale n. 4768 del 02/09/2005 che approva la scheda descrittiva del profilo professionale di “Tecnico qualificato accompagnatore turistico” attualmente presente nel Repertorio regionale dei profili professionali;

Considerato che la Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, all'articolo 14, punto 6 prevede tra i requisiti che devono essere vietati per l'accesso o l'esercizio ad un'attività di

servizi "il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti..ai fini del rilascio di autorizzazioni" e l'articolo 18 del d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva, che ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio vieta la partecipazione, diretta o indiretta, alla decisione da parte di operatori concorrenti;

Considerato pertanto necessario, in caso di mancanza di nominativi disponibili all'interno dell'elenco regionale degli esperti di settore, non applicare il comma 6 dell'articolo 66 decies del citato regolamento 47/R/2003 per le commissioni di esame nominate dalla Regione in esito al percorso formativo e in quelle in cui l'esame è congiunto con candidati che vi accedono ai sensi dell'art. 59, prevedendo che gli stessi siano individuati con le modalità indicate nell'allegato A alla presente delibera;

Ritenuto necessario inoltre, nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, attuare gli articoli 118 della l.r. 86/2016 e 62, comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2018 e aggiornare i contenuti del percorso formativo per accompagnatore turistico;

Considerato necessario prevedere una scadenza straordinaria al 31 ottobre 2018, ulteriore rispetto alle scadenze ordinarie indicate con la citata deliberazione 1295/2016, per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi di accompagnatore turistico sulla base degli indirizzi approvati con la presente deliberazione;

Ritenuto di demandare al Settore regionale "Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema" l'adozione degli atti conseguenti alla presente delibera ed in particolare l'aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali con l'inserimento della scheda descrittiva del nuovo profilo professionale di "Accompagnatore turistico" in coerenza con quanto indicato nell'allegato A della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 26.09.2018;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 27.09.2018

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di approvare gli "Indirizzi per la realizzazione di corsi di qualificazione e per gli esami finali di accompagnatore turistico (art. 118, comma 1 della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale" e art. 62, comma 2 del d.p.g.r. 7 agosto 2018 n. 47/R)", Allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

2.di stabilire che il profilo professionale di "Tecnico qualificato accompagnatore turistico", approvato con decreto dirigenziale n. 4768/2005, presente nel Repertorio regionale dei profili professionali, continua ad applicarsi ai corsi di formazione per i quali è già iniziata l'erogazione dell'attività formativa, anche se non si è conclusa alla data di adozione della presente delibera;

3.di stabilire, per il 2018, la scadenza straordinaria del 16 novembre per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi di accompagnatore turistico, realizzati sulla base degli indirizzi approvati con la presente deliberazione;

4.di demandare al settore regionale competente "Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema" l'adozione degli atti conseguenti alla presente delibera ed in particolare di aggiornare il Repertorio regionale dei profili professionali con l'inserimento della scheda

descrittiva del nuovo profilo professionale di “Accompagnatore turistico” in coerenza con quanto indicato nell'allegato A della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
CECILIA CHIARUGI

Il Dirigente Responsabile
STEFANO ROMAGNOLI

Il Direttore
PAOLO BALDI

Il Direttore
ALBINO CAPORALE